

# **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO**

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 16.04.12)

## **Art. 1. - Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- *Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;*
- *Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);*
- *Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;*
- *Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;*
- *Direttiva PCM 14/12/1995;*
- *Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4*
- *Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;*
- *Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318;*
- *Circolare 2/SAN/2005 14 gen2005 ;*
- *Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005;*
- *Legge 28/12/2001, n.448 art. 52punto 20;*
- *Legge 16/01/2003 n.3;*
- *Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;*
- *DPCM 23/12/2003;*
- *Legge finanziaria 2005*
- *Decreto Legislativo 81/2008;*
- *CCNL scuola 2006-2009*
- *D.L. n. 81 del 9-04-2008*

## **Art. 2. - Finalità**

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;

- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

La Scuola inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale “resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”.

### **Art. 3. - Locali e aree soggetti al divieto di fumo**

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell' I.T.C. “V. Arangio Ruiz” e precisamente:

- Ingresso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, locali di servizio, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, sala insegnanti, presidenza, aula magna, bagni, anti-bagni, centri stampa, dipartimenti;
- Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministratori e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
- Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso;
- Cortile interno, area antistante l'ingresso della scuola in corrispondenza delle gradinate;
- Campo di calcetto;
- Rampa di accesso per portatori di handicap.

In tali locali saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza. L'area esterna in cui non è consentito fumare è delimitata da una striscia gialla.

### **Art. 4. – Deroghe al divieto durante l'orario di lezione**

Si ribadisce che durante l'orario di lezione non è permesso fumare.

Il fumo è tollerato solo durante l'intervallo, esclusivamente per gli studenti con età maggiore di 16 anni.

Il fumo è tollerato esclusivamente nei seguenti spazi all'aperto:

- cortile interno, oltre le gradinate, nella parte prospiciente in campo di calcetto e il cancello pedonale, delimitata dalla striscia gialla.

### **Art. 5. - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto nella sede dell'I.T.C. "V. Arangio Ruiz", con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare.

Tali collaboratori richiameranno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Capo d'istituto di cui competenza è applicare le sanzioni.

Le disposizioni di legge e del presente regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

### **Art. 6. – Procedura di accertamento**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 5 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Roma, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto verrà conservata presso la Segreteria Amministrativa dell'Istituto.

I soggetti di cui all'art. 5, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

### **Art. 7. - Sanzioni e multe**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove

è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni minori di 16 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – I.T.C. “V. Arangio Ruiz”)

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell' I.T.C. “V. Arangio Ruiz”

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti minorenni che non rispettino il divieto saranno puniti con una sanzione disciplinare come previsto dal Regolamento interno di Istituto.

## **Art. 8. - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.